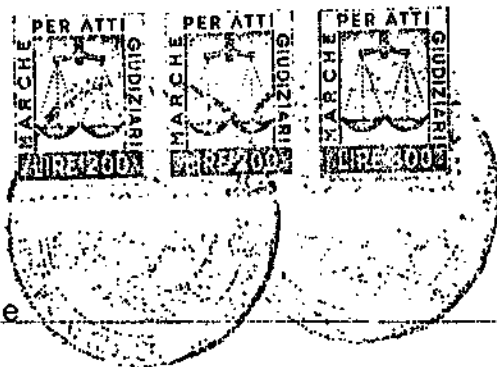


CNI

Identificativo di archiviazione



266/

IN CANCELLERIA
19.5.1980
CANCELLIERE

On.le Tribunale

Taranto

il notaio Salvatore de Stefano da Massafra
esibisce copia del suo atto in data 11 maggio 1980
contenente modifiche allo statuto e adozione di
nuovo testo statutario della SOCIETA' OPERAIA DI
MUTUO SOCCORSO DI CRISPIANO con sede in Crispiano
iscritta al n.114 del registro società.

E poichè sono state osservate le disposizioni di
legge chiede che ne venga disposto in deposito in
cancelleria e le altre forme di pubblicità come
per legge.

Massafra 16 maggio 1980.



VISTO: al P.M. di Taranto

per il P.M. di Taranto

Giudice di Pace

per il P.M. di Taranto

per il P.M. di Taranto

Taranto, 20 maggio 1980

IL PRESIDENTE

[Signature]



Deposito nella Cancelleria del Tribunale
19.5.80
4938
c.dine

ERE

5351

519/80

Visto: IL F. D. - Nella sezione

Taranto, 19.5.1980

A Rep.atore della Repubblica

[Signature]

IL TRIBUNALE DI TARANTO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sig.ri Magistrati:

- 1) dott. Paolo Molit. Presidente
- 2) dott. Giovanni Mery? Giudice
- 3) dott. Rinaldo Lelichy Giudice relatore

Visto il ricorso che precede ed esaminata l'alle-
gata documentazione;

Verificato l'adempimento delle condizioni stabi-
lite dalla legge;

Sentito il Pubblico Ministero;

ORDINA

L'iscrizione nei registri di cancelleria e la pub-
blicazione nei modi di legge del verbale d'ammis-

SSIONE della fac. opera d'impiego bene ci

Rifer. n. 118665 - 11.5.1970 - 11.5.1970 - 11.5.1970 -

Taranto 25.5.1970

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

(Dr. Alessandro CARDUCCI AGUSTINI)



[Handwritten signature]

25

[Handwritten signature]



E' copia conforme all' originale
TARANTO 9.6.1980

Il Cancelliere Capo
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr. Alessandro CARDUCCI AGUSTINI)

chi si rilascia in
carta semplice per
gli usi consentiti
dalla legge.

P. E.

Rep. 114565

Assemblea Straordinaria

Repubblica Italiana

23-5-80

no 6635

L'anno millenovecento trenta, il primo
maggio in Cirpiano al
Corso Vittorio Emanuele 135, nella
sala del Concorso Sennararo, alle ore
nove e minuti trenta.

Sull'istanza di Basile Francesco
Paolo in leproso partipato

Lo stesso Basile Francesco partipato
in Cirpiano con lo studio della
piazza Vittorio Emanuele 3, il tutto
presso il collegio notante di Taranto
mi sono più volte allo scopo di
assistere e redigere il verbale dell'
assemblea straordinaria della società

Opera di Mutuo Soccorso di Ci-
rpiano con sede in Cirpiano alla
Via Vittorio Emanuele 54, per
costituire con l'atto notante Capita-
la di Montemurlo del 10 ot-
tobre 1907, iscritta nel registro
del Tribunale di Taranto al nu-
mero 114, iscritta in data per

Deposito nella Cancelleria del Tribu-
nale di Taranto in data 23-5-80
e preso nota al numero 6635
ordine 114

IL CANCELLIERE
114



questo fanno luogo ed ora in forma
circolare per deliberare del seguente

Ordine del giorno
Modifiche allo Statuto.

Quivi fanno

la riunione

il signor Babil Francesco Paolo, per-
sonato, nato a Cispino il 31 ottobre
1915 e ivi domiciliato a via Quotino

Sella 37, iscritta alla lista, per
cui iscritta fu prima io intanto
esso e lo stesso col mio consenso
circonferenza all'assemblea dei Titolari

Assume la presidenza il prefetto Babil
Francesco Paolo in forza della
tutta la presidenza in assemblea

- dell'intero consiglio di amministrazione
trasferire in persona di un presidente
e dei signori Giovanni Corino, Pa-
lazzo Alfano, Scanno Nicola, Lu-
dile Martino, Aquaro Leonardo,
Lo castaldo Domenico, Papelli
Dante, Gues Michele, Aperti
Giacinto, Marangi Michele, Lu-
nanti Francesco, Colucci Dante,

Babil Francesco Paolo

Cito Pietro Del frate Paolo e
Calisto Tanzi -

- di protetto e tante per, mi
leile e Tanzi. replacement: prot-
ti e avanti: diritto a voto
rilevata che la curia caprice è stata
effettuata con notifica ai vari
bei a mezzo di uscite di curia-
liapione, dichiara validamente
costituita l'assemblea e dichiara
aperta la seduta e legge l'ordine
del giorno -

Esso presidente incarica il suo
Colucci Domenico a relazionare alla
assemblea sulle condizioni di op-
portune allo Statuto della Società
Esso Colucci, dopo un breve cenno
storico della vita della Società,
passa ad esaminare i vari arti-
coli da modificare; alcuni di
questi articoli e cioè gli articoli
due, sette, diciannove, diciotto, quaran-
taquattro, quarantotto, quarantuno e
cinquanta, cinquantatré e cinquante
tante vengono approvati, altri vengono

modificati solo nella loro formulazione mentre vengono modificati nella sostanza gli articoli riguardanti la durata, le modalità di votazione del Consiglio di Amministrazione, quelli riguardanti il numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dei prokuristi e infine quello riguardante gli obblighi dei soci.

Tutti gli articoli modificati sono stati raccolti in un nuovo testo statutario, che era Colucci legge all'assemblea articolo per articolo.

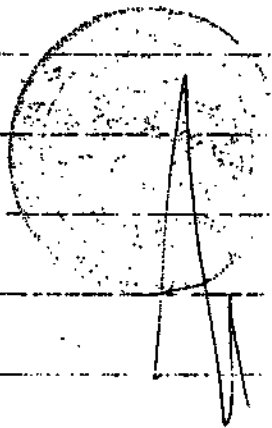
Dopo breve discussione e dopo alcuni chiarimenti forniti dal presidente ai soci Pentassoglio Benito, Tedesco Martino e Maniaco Edo, il presidente mette ai voti i vari articoli e l'intero nuovo statuto che lo compendia.

L'Assemblea ad unanimità per alzata di mano, approva i vari articoli nella formulazione proposta e l'intero nuovo statuto che viene

allipso a presto ato, statuto che viene
approvato articolo per articolo e in
tutto il suo tenore - e viene poi
allipso tutto la lettera A.

Infine l'assemblea ha mandato
al presidente di apportare al pre-
sente verbale e statuto, tutte le
modifiche, differenze e aggiunte
eventualmente richieste in sede
di consultazione.

Null'altro essendovi da discutere
il presidente dichiara sciolta la
seduta -



Richiedo ho redatto presto ato
che parla in un allipso, io
notare ho fatto tutto all'assem-
blea che l'approva e dichiara
conforme alla sua volontà -

Venne detto scritto e firmato in
mappa in un allipso statuto
tutto nel presidente e la sua
notare -

Carta di due fogli per foglio lei
scritto di mia mano -

Suo le me unti - unnt: pranta -

Barry Franceso Paolo

Wm Ström de J.



Handwritten signature or mark.

S T A T U T O D E L L A:

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI CRISPIANO

CON SEDE IN CORSO VITTORIO EMANUELE n. 52

COSTITUITA CON L'ATTO NOTAIO CASAVOLA il 10/10/1907

% %

Handwritten signature and circular stamp

T I T O L O I °

Scopo e natura dell'associazione

Art. 1

- La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Crispiano ha lo scopo di promuovere e di facilitare i possibili bisogni morali e civili degli aderenti.

Alla Società possono aderire i cittadini residenti in Crispiano e che, nativi di Crispiano, dimorino altro-

ve per ragioni di lavoro.

Art. 2

- Per il conseguimento delle finalità del sodalizio prov-vedono economicamente i soci con il versamento della quota ordinaria di ammissione, graduata secondo l'età, e con una contribuzione ordinaria annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dell'inizio dell'anno solare.

I soci potranno avere anche la facoltà di far seppellire nella tomba sociale i congiunti: coniugi, figli legittimi e naturali celibi o nubili, conviventi, genitori, pagando ^{una} ulteriore diversa quota, fissata a norma del primo comma del presente articolo.

T I T O L O II°

Ordinamento dell'Associazione

Art. 3

- L'Associazione, riunita in assemblea generale, esercita i poteri ad essa conferiti dallo Statuto e dalle leggi. L'Assemblea dei soci delibera in via definitiva su qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 4

- La Società ha un proprio Consiglio di Amministrazione, che si compone del Presidente, del Vice-Presidente e di n. 13 Consiglieri, che resta in carica per un triennio. All'Ufficio di Amministrazione sono addetti un Tesoriere-esattore, una Commissione di vigilanza (proibiviri) composta da cinque membri, tre revisori dei conti, un porta-bandiera ed un vice-porta-bandiera, un prefetto d'ordine e tre sostituti di quest'ultimo, un Segretario.
- Tutti questi Organi sono eletti a maggioranza di voti e con votazioni distinte e separate, dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione di insediamento e tutti estranei al Consiglio stesso.
- A parità di voti è eletto il più anziano di età. I proibiviri e i revisori dei conti eleggono, a loro volta e nel proprio seno, il proprio presidente.

Trattato proibiviri



- Art. 5
- Nessun socio può essere addetto a due o più cariche. Sono incompatibili nel Consiglio, nella Commissione di vigilanza e nei revisori dei conti più fratelli, padre e figli, suocero e genero, zii e nipoti. Possono però costoro essere addetti in diversi uffici.

Art. 6

- Il Consiglio in carica, entro il 15 Novembre dell'ultimo anno del proprio mandato, procede alla designazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio stesso.

La designazione avviene nel seguente modo:

Ogni componente indica sulla scheda non più di tre nominativi di soci aventi diritto a voto. Indi, si forma una graduatoria tra i designati. In seguito ad accettazione di ciascuno di questi si forma la lista di n.30 candidati, tra i maggiormente suffragati. A parità di voti, resta in lista il più anziano di età.

La lista viene affissa nella sede sociale entro il 15 dicembre successivo.

Le elezioni si svolgono la prima domenica di gennaio di ogni triennio, dalle ore 8 alle ore 20.

Ogni socio può esprimere non più di tre voti sui trenta nominativi che compongono la lista. Risulteranno eletti i primi 15 candidati maggiormente suffragati. A parità di voti resta eletto il più anziano di età e, a parità di questa, il più anziano di iscrizione al sodalizio.

Il seggio elettorale è composto di 5 membri tra i soci non candidati ed è nominato dal Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione. Di essi, uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di Segretario e tre con quelle di Scrutatori.

Il seggio è insediato entro il 5° giorno antecedente a quello delle votazioni.

Il Presidente del seggio nomina tra gli scrutatori un Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui il Presidente e il Vice-presidente.

Art. 6
Processo
Giudice

Alle ore 20,00 del giorno delle votazioni il presidente del seggio ammette a votare i soci presenti in sala, indi dichiara chiusa la votazione.

Subito dopo, constatato che abbia votato almeno il 50% degli aventi diritto al voto, dichiara valida la votazione e, quindi, con la collaborazione dei componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Terminato tale adempimento, forma la graduatoria dei voti validi attribuiti a ciascun candidato e proclama eletti i 15 candidati maggiormente suffragati.

Se non ha votato il 50% dei soci, la votazione è nulla, e, a cura del Presidente in carica viene ripetuta nei trenta giorni successivi.

Di tutte le operazioni elettorali si redige verbale, in duplice copia, e, sottoscritto da tutti i componenti il seggio, lo si deposita presso la segreteria del sodalizio.

Gli eletti, a cura del Presidente uscente, vengono convocati entro giorni dieci dalla data di votazione.

Tra questi, assume la presidenza il consigliere anziano (il più suffragato).

Il Consiglio con votazione separata, a maggioranza di voti e in ordine, procede alla elezione del suo Presidente e V. Presidente.

Per tali operazioni il consigliere più giovane di età svolge le funzioni di Segretario.

Se durante il triennio un componente del Consiglio di Amministrazione viene a decadere, per qualsiasi motivo, questi viene surrogato con il primo dei non eletti e per il restante periodo del mandato.

Se trattasi di componente che riveste una carica, il Consiglio procede a nuova votazione per l'attribuzione di tale carica, a norma del precedente art. 5.

T I T O L O I I I °

Dell'ammissione a socio

Art. 7

- Possono diventar soci, tutti coloro che sono in una delle condizioni stabilite all'art. 1 del presente statuto, che abbiano compiuto i 16 anni e non superati i 60.

Handwritten note: Consiglio presiede Paolo

Alla Società è tuttavia riservato il potere di ammettervi chi abbia superato i 60 anni e si sottoponga al pagamento di una tassazione da stabilirsi dal Consiglio, a norma dell'art.3.

Art. 8

- Non sono ammissibili a soci coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile per delitti di sangue, contro la pietà dei defunti e contro la pubblica moralità.

Art. 9

- L'aspirante deve presentare domanda scritta indicandovi le proprie generalità. Unitamente alla domanda dovrà depositare un acconto, stabilito a norma dell'art.3, sulla tassa di ammissione. In caso di reiezione della domanda l'acconto versato sarà restituito; in caso di accettazione tale acconto sarà ritenuto a titolo di anticipo della tassa di ammissione. Una domanda respinta non potrà ripresentarsi se non decorso un anno. Richiesto, lo aspirante dovrà presentare i documenti domandatigli ed eventualmente sottostare a visita medica.

Art. 10

- L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio convocato regolarmente nei quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda relativa.

T I T O L O IV°

Doveri dei soci

Art. 11

- I soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, una cui copia ritireranno; per poterne prendere integrale conoscenza, all'atto del pagamento della tassa di iscrizione. I soci sono del pari tenuti alla osservanza di tutte le deliberazioni assembleari e consiliari.

Art. 12

- I pagamenti della tassa graduale di ammissione, secondo tariffa vigente, della contribuzione annuale, della tassa per la tomba sociale e delle multe saranno fatti al tesoriere-esattore che ne rilascerà ricevuta facendo le debite annotazioni sui registri di contabilità.

Si intenderà decaduto il socio che non abbia effettuato tutti i devuti pagamenti entro l'anno, e nel caso di decesso del socio moroso, i pagamenti dovranno essere effettuati dai congiunti prima del suo seppellimento.

Art. 13

- Tutti i soci hanno il diritto-dovere di intervenire alle adunanze assembleari e tutti hanno eguale diritto di voto previa regolarizzazione dei pagamenti sociali.

Art. 14

- Resta esonerato dal pagamento delle penalità sostitutive della presenza il socio che sia costretto da invalidità totale o da grave infermità, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, a non poter lasciare il proprio domicilio nelle circostanze in cui è obbligatoria la presenza.

Art. 15

- Il socio che non abbia corrisposto le quote dovute entro il 31 Agosto sarà moroso; potrà essere cancellato dallo elenco sociale, previo sollecito scritto, con tassa a carico, entro il 10 Dicembre successivo.

Art. 16

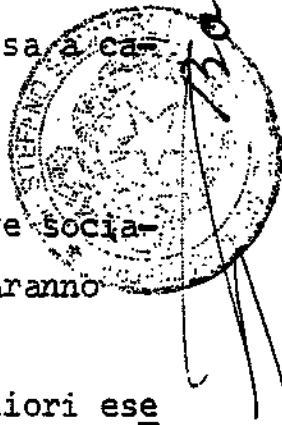
- Al socio estinto, moroso nel pagamento delle quote sociali e tuttavia non radiato dall'elenco sociale, saranno celebrati regolari funerali.

La famiglia del socio defunto che vorrà fare migliori esequie al congiunto, rispetto a quelle predisposte dal sodalizio, potrà ritirare dalla cassa sociale quanto si è solito spendere per il funerale. La stessa facoltà potrà esercitare la famiglia del socio deceduto fuori residenza.

L'Associazione accompagnerà in corteo la salma del socio.

Ogni socio che mancherà all'accompagnamento funebre sarà multato in favore della cassa sociale nella misura all'uopo fissata dal Consiglio e chi si introducesse surrettiziamente nel corteo o se ne allontanasse allo stesso modo sarà soggetto alla relativa prevista penalità.

E' tuttavia esente da pena il socio che accompagna il funerale in un corpo religioso.



Handwritten notes and signature:
Credito
Basil
transse

sono pure esenti da multa.

Art. 17

- I soci militari sono esenti da multa.

Art. 18

- I soci che mancheranno alla commemorazione annuale dei defunti ed a qualsiasi altra funzione in cui è richiesta, previo bando, la presenza dei soci stessi, saranno multati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio all'inizio del suo mandato.

Gli emigrati e coloro che non risiedono in paese sono provvisoriamente esenti dal pagamento delle multe se ammessi alla transazione di cui qui di seguito:

A domanda e a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, il socio potrà chiedere l'esonero dal partecipare all'accompagnamento dei soci deceduti. Per tale esonero egli pagherà una quota fissa a titolo di transazione stabilita dal Consiglio.

I soci invalidi o impediti fisicamente per ragioni di età, sempre a giudizio insindacabile del Consiglio, sono esenti da tale pagamento.

Chi mancherà all'assemblea della prima domenica di gennaio, a quelle in cui si propongono modifiche statutarie o a riunioni determinate dal Consiglio per eccezionali e gravi motivi sarà multato nella misura all'uopo stabilita dal Consiglio, allo inizio del suo mandato.

Gli avvisi da darsi ai soci per le riunioni straordinarie, e non per quella della prima domenica di gennaio, per la quale non è richiesto preavviso alcuno, devono eseguirsi tempestivamente a mezzo bando pubblico e avviso affisso nella sede sociale.

T I T O L O V°

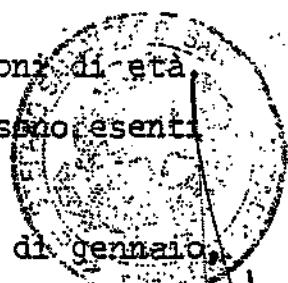
Sanzioni a carico dei soci

Art. 19

- I soci, se manchevoli, vanno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo la gravità della manchevolezza contestata:

1)-L'avvertimento in privato, fatto al socio dal Presidente;

Pravlyanetsky



eventualmente, anche innanzi alla commissione di vigilanza;

- 3)-La sospensione temporanea per la durata di non oltre tre mesi che viene comminata dal Consiglio, sentita la commissione di vigilanza;
- 4)-La sospensione di oltre tre mesi da determinarsi come innanzi;
- 5)-L'espulsione dalla Società è prevista:
 - a) se il socio sia stato irrevocabilmente condannato per uno dei delitti contemplati come causa di esclusione all'art.9 del presente statuto;
 - b) se presenta falsi certificati o altri documenti tendenti a frodare la Società;
 - c) se a mezzo stampa o in altro modo abbia consapevolmente calunniato la società in uno dei suoi organismi.Il socio accusato ha pieno diritto di difesa anche innanzi agli organi sociali preposti.

Art. 20

- La proposta di espulsione del socio può farsi dal Consiglio, dalla Commissione di vigilanza o con domanda firmata da almeno trenta soci. La decisione del Consiglio è inappellabile.

Il socio espulso perde, unitamente ai diritti sociali, quanto avrà versato per tasse ed a qualsiasi altro titolo senza poterne pretendere rimborso alcuno.

Art. 21

- E' ammessa la riabilitazione del socio escluso o decaduto quante volte il Consiglio lo riterrà giusto ma sempre attraverso la medesima procedura adottata per la deliberazione di esclusione.

T I T O L O VI°

Del fondo sociale

Art. 22

- Il fondo sociale risulta costituito dalle tasse di ammissione, dalle contribuzioni mensili, dalla somma delle multe e dalla tassa della tomba sociale che il socio paga per aver diritto al proprio seppellimento.

Il fondo sociale risulta altresì costituito da donazioni.

ge nonchè dalle rendite dei capitali depositati o impiegati. Al fondo sociale è inoltre devoluta la tassa, fissata a norma dell'art.3, che il socio dovrà corrispondere per far seppellire nella tomba sociale i genitori deceduti durante la vita del socio stesso; il coniuge superstite, purchè in vedovanza; i figli celibi conviventi; le figlie nubili conviventi. Tale tassa, relativa alla sepoltura dei suddetti congiunti, dovrà versarsi prontamente ed in una sola soluzione per poter conseguire la prevista sepoltura.

In favore dei congiunti del socio deceduto che per qualsiasi motivo non sia stato sepolto nella tomba sociale sarà effettuato un riconoscimento a giudizio insindacabile del Consiglio, pari all'importo della tassa di gentilizio ed ossario.

Art. 23

- Il fondo sociale serve:

- 1)-a soddisfare le obbligazioni sociali;
- 2)-ad attuare e ad incrementare le finalità del sodalizio;
- 3)-a provvedere alle spese di amministrazione;
- 4)-a provvedere ad ogni altro esito e necessità.

Art. 24

- Tutto quanto a termine di ciascun anno sarà avanzo di cassa verrà impiegato in rendita o in acquisti o in altri eventuali impieghi che sempre e in ogni caso il sodalizio riterrà conveniente. Le somme riscosse saranno depositate presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Al Tesoriere-esattore è affidato, con obbligo di rendiconto, un fondo economato per le spese correnti e nella misura stabilita dal Consiglio.

T I T O L O VII°

Delle adunanze dei soci e della Presidenza

Art. 25

- Le adunanze ordinarie sono fissate ad ogni anno solare, nel mese di Gennaio. Le adunanze straordinarie avranno luogo per affari speciali espressamente indicati nell'avviso di convocazione reso noto ai soci mediante bando e

- Le adunanze straordinarie saranno disposte dal Presidente dietro proposta del Consiglio o della Commissione di vigilanza oppure dietro domanda firmata da almeno 50 soci.

Art. 26

- Nelle adunanze ordinarie perchè una proposta possa mettersi in discussione dev'essere segnata all'o.d.g. da almeno sei giorni. Nelle adunanze straordinarie non può discutersi nè trattarsi di argomenti non indicati nell'avviso di convocazione, tranne che per affari urgenti, ritenuti tali dalla maggioranza dell'assemblea.

Art. 27

- L'assemblea non delibera in prima convocazione se non è intervenuta la maggioranza dei soci "correnti" (ossia non morosi). In seconda convocazione delibera con qualsiasi numero di soci "correnti". In tutte le votazioni si richiede la maggioranza dei presenti aventi il diritto di voto, mentre per le modifiche statutarie o per lo scioglimento della società occorrono i due terzi dei voti favorevoli degli aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto di far verbalizzare i motivi del proprio voto.

Art. 28

- Le adunanze del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente o per richiesta fattane da Un Terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 29

- Nelle assemblee le votazioni si faranno ordinariamente per alzata e seduta; su richiesta di almeno trenta soci si faranno invece per appello nominale. Se poi attengono al giudizio di persone, le relative deliberazioni saranno adottate sempre a voti segreti. Le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, a cura del Presidente, saranno pubblicate nell'apposito albo della sede sociale, entro giorni otto e per quindici giorni consecutivi. Contro i deliberati del Consiglio e dell'Assemblea ogni socio avente diritto di voto può ricorrere agli organi giurisdizionali previsti per le società e nei termini delle vigenti Leggi.

F I T O L O VIII°

Degli uffici sociali

C A P I T O L O I

Disposizioni generali

Art. 30

- Nessun socio può ricoprire cariche sociali se trovasi comunque in debito verso la società.
- Ogni carica ed ufficio avrà la durata di anni tre.
- Il socio che cessa dal suo ufficio o carica è rieleggibile nei modi ordinari e previsti dallo statuto.

Art. 31

- Il componente di qualsiasi ufficio o carica sociale che non abbia preso parte per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del consesso di cui fa parte si intende decaduto di diritto e l'associazione passerà senz'altro alla sua surrogazione con altro membro come è nei casi di rinuncia, di destituzione e di morte.

C A P I T O L O II

Ufficio di amministrazione e competenze

Art. 32

- Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - 1) prepara i bilanci annuali e compila tutti gli atti della società;
 - 2) delibera la spedizione dei mandati di pagamento di sua competenza una volta firmati dal Presidente e dal Segretario;
 - 3) cura l'applicazione delle pene e delle multe nonché l'esecuzione delle deliberazioni sociali;
 - 4) tiene approntati, per fine anno sociale, i registri, i verbali ed i documenti tutti;
 - 5) cura ed incrementa le attività e le finalità sociali.

Art. 33

- Il Presidente è a capo del sodalizio di cui ha la rappresentanza in tutte le attività. In particolare: cura l'esatta osservanza dello Statuto; dei Regolamenti e

Handwritten signature: Benigno

Handwritten signature: Carlo

Handwritten signature: Carlo

dei deliberati consiliari ed assembleari; firma la corrispondenza e i mandati; in caso di estrema e comprovata urgenza può adottare provvedimenti nell'interesse della Società con obbligo di riferirne al Consiglio nel termine di giorni cinque. Il Presidente, infine, regola le adunanze del Consiglio e le assemblee dei soci; accorda la parola e la toglie a chi fuorvia dall'argomento in esame; richiama all'ordine che disturbi l'adunanza. Ha diritto di intervenire con voto consultivo in tutte le commissioni e riferisce al Consiglio nei casi in cui ritenga fare contestazioni ai deliberati delle commissioni stesse.

Art. 34

- In mancanza del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente nelle circostanze in cui è delegato dal Presidente. Il vice Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano per ordine di iscrizione a socio.

Art. 35

- Il segretario cura le riunioni del Consiglio e delle assemblee, ne redige i verbali, predispone e controfirma con il Presidente le reversali d'incasso e i mandati di pagamento; è depositario di tutti gli atti del socialismo, tiene la corrispondenza; contrassegna gli atti emanati dalla Società; tiene l'elenco dei soci; risponde dell'osservanza delle affissioni o bando degli ordini del giorno e di quanto gli venga prescritto dal Presidente. Il Segretario, inoltre, deve curare di emettere ai consiglieri e ai soci gli avvisi di convocazioni ordinarie e straordinarie. Egli è esente dal pagamento della tassa sociale e non ha obbligo di partecipare alle "uscite" della società dovendo attendere nella sala sociale il ritorno della stessa. In sua assenza il Segretario è sostituito dal vice segretario il quale, a sua volta, è sostituito dal socio designato dal Presidente. Al segretario viene corrisposto il 4% sugli introiti annuali della Società.

Art. 36

- Il tesoriere-esattore porta la contabilità dell'associazione. Egli risponde personalmente: 1) delle somme non percepite per sua negligenza; 2) di tutte le somme incassate; 3) di qualsiasi omissione ed errore di contabilità.

Art. 37

- Il tesoriere-esattore, sotto pena di decadenza, deve dare, ad ogni richiesta del Consiglio, la precisa posizione di cassa. A fine anno sociale deve altresì compilare elenco dei soci morosi e delle rispettive somme arretrate. Tale elenco deve presentarlo al Consiglio.

Art. 38

- Il tesoriere-esattore dipende direttamente dal Consiglio che, verificando malversazioni, disordine finanziario o contabile ovvero gravi negligenze può proporre la destituzione al Consiglio. In tal caso, come in ogni altro caso di decadenza, sospensione, esclusione o morte del tesoriere-esattore, l'ufficio verrà provvisoriamente affidato dal Consiglio ad uno dei consiglieri e ad altro socio sino a quando il Consiglio non avrà provveduto alla nomina del nuovo tesoriere-esattore.

Il tesoriere-esattore ha diritto al 4% degli introiti annuali della Società.

Art. 39

- I revisori dei conti esamineranno tutti i conti di tesoreria ad ogni fine anno sociale facendo annotazioni ed osservazioni per iscritto e rilasciando benestare o meno.

Infedeltà, omissioni o rifiuti di adempiere all'ufficio di revisore, dopo l'accettazione dell'incarico non seguita da eventuali dimissioni nei 15 gg. dalla data di nomina, importano la sospensione o la esclusione di essi revisori, a seconda della gravità del caso.

CAPITOLO IV

Della commissione di vigilanza

Art. 40

- La commissione di vigilanza è chiamata a vigilare perchè tra i soci vi sia reciproca armonia e perchè ciascuno adempia ai propri doveri sociali. Essa, in particolare, istruirà i procedimenti a carico di soci accusati; deciderà su liti che possano insorgere tra soci; si occuperà delle attività connesse ed immediatamente precedenti alla elezione delle cariche sociali.

Presidente della Commissione di vigilanza è il componente più anziano per iscrizione; segretario il meno anziano

CAPITOLO V

Del porta-bandiera

Art. 41

- Il portabandiera è obbligato, su richiesta della Presidenza, di portare la bandiera sociale a capo della Società. Nelle assenze è sostituito dal vice-portabandiera il quale, a sua volta, viene sostituito da altro socio chiamato dal Presidente.

Il portabandiera per tale suo compito sarà compensato di volta in volta, nella misura stabilita dal Consiglio all'inizio del suo mandato.

Art. 42

- La bandiera sarà sempre custodita nella sala della Società.

CAPITOLO VI

Del prefetto d'ordine e degli infermieri

Art. 43

- Il Prefetto d'ordine cura l'ordine dei soci durante qualsiasi funzione. A fine funzione riferisce al Presidente ogni rilievo.

Art. 44

- Quando l'assistenza non debba farsi a turno tra i soci, la nomina degli infermieri viene fatta dal Consiglio volta per volta e nel numero ritenuto opportuno dal bisogno.

Compito precipuo degli infermieri è di trasportare il cadavere dalla casa al cimitero.

Per tale prestazione essi avranno un emolumento a criterio discrezionale del Consiglio, stabilito all'inizio del suo mandato.

C A P I T O L O VII

Del medico, della squadra di pronto soccorso

Art. 45

- Permettendo lo stato di cassa e sussistendone la necessità, l'assemblea dei soci potrà nominare un proprio medico a condizioni da convenirsi.

Art. 46

- In casi di infortuni sarà costituita una squadra tra soci volontari che, dietro ordine del Consiglio, e del Presidente presterà opera di soccorso.

C A P I T O L O VIII

Soccorso alla famiglia del socio deceduto

Art. 47

- La società, deliberando di dare un soccorso ai superstiti del socio venuto a morire, la relativa somma sarà assegnata al coniuge, se esistente; ovvero ai minori o, in mancanza, agli eredi legittimi.

La relativa tassa da pagarsi dai soci verrà versata insieme alla quota mensile nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

C A P I T O L O IX

Scioglimento della Società

Art. 48

- Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato soltanto dall'assemblea generale e nel caso che il numero dei soci si riduca a meno di cinquanta.

Nel caso di scioglimento il patrimonio sociale andrà per intero ai soci in regola con i prescritti pagamenti.

C A P I T O L O X

Anno finanziario; emblemi; distintivi sociali

Art. 49

- L'anno finanziario sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La Società ha per suo emblema la bandiera nazionale sul cui fondo bianco campeggia la iscrizione: Società Operaia di mutuo soccorso di Crispiano.

La bandiera viene portata fuori della sede sociale ogni volta che ne esce l'associazione stessa.

Nel decesso di soci rimane abrunata sulla porta esterna della sede dal momento della comunicazione della morte del socio fino al rientro dell'associazione dall'accompagnamento funebre. Il distintivo del socio consiste in una medaglia fermata ad un nastrino tricolore. Su una faccia della medaglia vi è l'iscrizione: "Società Operaia costituita il 1908" e sull'altra faccia: due mani unite con la iscrizione: "Società Operaia di mutuo soccorso - Crispiano".

Art. 50

- Le presenti norme statutarie entrano in vigore nell'anno solare successivo alla data di omologazione da parte dell'Organo Competente e sempre che avvenga entro il 15 Novembre, altrimenti nell'ancora successivo anno.

Art. 51

- In ordine alla funzionalità degli Organi Collegiali del Sodalizio, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, ci si rimanda alle norme del Codice Civile sulle Società.

.....

Basilio Francesco Paolo

Adm. Servizi Am. W. J.

21

7-21-54

95.8°

115.80

Signature



U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE SECRETARY

ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI

avv.	Francesco	LADDOMADA	Presidente
sig.	Rocco	BAGORDA	vicePresidente
sig.	Vito	TRISCIUZZI	Consigliere
sig.	Antonio	ARCIERI	"
sig.	Nicola	GRECO	"
sig.ra	Angela	MIOLA	"
sig.	Aldo	FORLEO	"
dott.sa	Valeria	COLUCCI	"
sig.	Mario	RODIO	"
sig.ra	Margherita	SIBILLA	"
sig.	Michele	LADDOMADA	"
sig.	Pasquale	DE CESARE	"
sig.	Giovanni	ETTORRE	"
sig.	Martino Sante	TAGLIENTE	"
sig.ra	Vincenza	ALFEO	"

sig.ra	Michelina	SARACINO	secondo dei non eletti
dott.	Egidio	SEMERARO	terzo dei non eletti
sig.	Antonio	COLUCCI	quarto dei non eletti
sig.	Antonio	PINO	quinto dei non eletti
sig.	Antonio	STALLO	segretario

Revisori dei Conti sig. Vincenzo AGRUSTA

" Cosimo DI BELLO

" Antonio TAGLIENTE

supplente " Gino LOMARTIRE

"30 " Michele LIUZZI

Consiglio di Disciplina

sig. Giuseppe ANNESE

" Gaetano SERIO

" Francesco COLUCCI

" Vito GRECO

" Leonardo LOCOROTONDO



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

L'elenco nominativo degli Associati ed il codice fiscale della Società è reperibile presso la segreteria della sede sociale ubicata in via Vittorio EMANUELE III, 54 a CRISPIANO TA